



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

A TUTTI GLI ORDINI E COLLEGI

PROFESSIONALI

(trasmessa via PEC)

e per conoscenza

LETTERA CIRCOLARE

ALL'AG.I.D.

(trasmessa via PEC)

OGGETTO: trasmissione all'INI PEC delle cd. **pec al cittadino** di cui al D.P.C.M. 6/05/2009 da parte dei professionisti, ai fini di assolvere all' adempimento previsto dall'art. 6-bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 "realizzazione dell'INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

Sono pervenuti allo scrivente Ministero numerosi quesiti da parte di Ordini e Collegi professionali relativamente alla possibilità di utilizzare, da parte dei professionisti iscritti nei medesimi, la cosiddetta CEC-PAC quale indirizzo di posta elettronica certificata, rilevante a norma dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge n. 185 del 2008 e dell'articolo 6-bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale -CAD).

In proposito si rammenta che questa Amministrazione, con propria nota del 10 settembre 2013 rivolta alle Camere di commercio (all.1), si era già pronunciata in merito alla stessa fattispecie con riguardo alle imprese individuali, per le quali l'articolo 5 del decreto legge 179 del 2012, imponeva il medesimo obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

In quell'occasione si ebbe ad affermare che per gli uffici del registro delle imprese l'obbligo in questione, relativo alla comunicazione all'INI-PEC degli indirizzi PEC da loro detenuti delle imprese individuali, non potesse essere assolto mediante l'indicazione della CEC-PAC (posta elettronica certificata del cittadino), stante la differente funzione riconnessa a quest'ultimo indirizzo rispetto a quello da trasmettere all'INI-PEC, nonché per le modalità particolari di rilascio della CEC- PAC stessa.



Questa, infatti, pur costituendo una normale modalità di posta elettronica per il cittadino (peraltro rilasciata gratuitamente), permette tuttavia di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni *ufficiali* tra aziende o tra cittadini.

Stante quanto sopra, si rappresenta che le considerazioni sopra svolte debbono trovare pedissequa applicazione anche nel caso delle predette CEC-PAC dei professionisti, tenuto conto peraltro del concorde avviso espresso in proposito dall'Ag.I.D.- Agenzia per l'Italia Digitale- con nota del 10 dicembre 2013 (all.2), a seguito di esplicita richiesta di parere da parte dello scrivente .

Ne consegue pertanto che ai fini della formazione ed aggiornamento dell'indice INI-PEC verranno rifiutati tutti quegli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati da codesti Ordini e Collegi che siano costituiti in forma di CEC-PAC (**pec al cittadino**), contraddistinti dal dominio @postacertificata.gov.it .

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
 LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
 Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
 l'internazionalizzazione
 Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0146535 - 10/09/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 Uffici del registro delle imprese
 Via p.e.c.

e, per conoscenza.

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
 Via p.e.c.

ALL'UNIONCAMERE
 Via e-mail ordinaria

LETTERA-CIRCOLARE

OGGETTO: Utilizzo della cd. "pec al cittadino" (DPCM 6/05/2009) ai fini dell'adempimento di cui all'art. 5, c. 2, del DL 179/2012 (iscrizione nel registro delle imprese della PEC dell'impresa individuale) - Trasmissione parere dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Diversi titolari di imprese individuali, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del DL richiamato in oggetto (iscrizione dell'indirizzo PEC dell'impresa al registro delle imprese), si sono rivolti a questa Direzione generale, per chiedere chiarimenti in merito al rifiuto degli uffici del registro delle imprese di accettare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo pubblicitario in questione, gli indirizzi di posta elettronica rilasciati ai sensi del DPCM 6/05/2009 (le cosiddette "PEC al cittadino").

Al fine di fornire agli utenti in parola i richiesti chiarimenti, nonché al fine di risolvere alcuni dubbi residui che sembravano permanere in merito all'ambito di utilizzo delle cosiddette "PEC al cittadino", questa Direzione generale ha ritenuto opportuno rivolgersi all'Agenzia per l'Italia digitale, per acquisirne il conclusivo avviso.

Con nota prot. n. 5527 del 26/07/2013 la predetta Agenzia ha provveduto a fornire il richiesto parere, che la Scrivente ritiene opportuno trasmettere a codesti Uffici in allegato alla presente (all. 1), attesa la rilevanza delle questioni affrontate.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.567

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
 Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
gianmarco.spagno@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.it



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

(ALL. 1)

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Presso: imp.capodip@pec.sviluppoeconomico.gov.it
c.a. Direttore Generale Gianfrancesco Vecchio

Oggetto: utilizzo della cd. "pec al cittadino" (DPCM 6/5/2009) ai fini dell'adempimento di cui all'art. 5, c. 2, del DL 179/2012 (iscrizione nel registro delle imprese della PEC dell'impresa individuale).

Codesta Amministrazione, con nota prot. 01108776 del 2 luglio 2013 di pari oggetto, riferisce che nell'approssimarsi della scadenza dell'adempimento in oggetto, *"diversi utenti si sono rivolti a questa Amministrazione per lamentare la mancata accettazione, da parte delle Camere di Commercio, ai fini in questione, degli indirizzi rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 6/05/2009 (le cosiddette "pec al cittadino").... "Gli utenti lamentano, in particolare, la mancanza di motivazioni giuridiche per il suddetto rifiuto, soprattutto alla luce del fatto che, diversamente dalle imprese societarie, nel caso delle imprese individuali persona fisica e soggetto titolare dell'impresa non possono che coincidere"*.

Codesta Amministrazione, dopo aver richiamato il parere rilasciato da DigitPA il 10 giugno 2010 nonché la recente giurisprudenza in materia, ha richiesto di acquisire il conclusivo avviso di questa Agenzia sulla prospettata problematica. A tal fine, occorre ricostruire il quadro ordinamentale in materia.

Il riferito art. 5, c. 2, del DL 179 del 2012 stabilisce, tra l'altro, che *"Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013"*.

Il comma 5 dell'art. 16-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 statuisce, tra l'altro, che *"Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata ... L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*. Il successivo DPCM 6 maggio 2009, richiamato in oggetto, ha provveduto a fornire *"Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"*.

Dunque, l'indirizzo PEC di cui all'art. 16-bis del DL n. 185/2008 ed al DPCM 6 maggio 2009 è attribuibile alla sola categoria soggettiva "cittadino" mentre l'adempimento di cui di cui al DL 179/2012 è posto esclusivamente a carico della categoria soggettiva "impresa individuale".

Come noto, sul piano giuridico le due categorie ora richiamate non coincidono: alla luce delle rispettive discipline recate dal nostro ordinamento, dette categorie attengono a due specifiche e diverse "situazioni giuridiche" costituite da un complesso di rapporti giuridici attivi e passivi assolutamente dissimili gli uni dagli altri e la cui titolarità attiene, a seconda dei casi, al cittadino o all'impresa individuale. La richiamata coincidenza tra "imprese individuali persona fisica e soggetto titolare dell'impresa" risulta pertanto corretta dal punto di vista biologico ma errata sul piano giuridico.

Ne consegue che l'utilizzo della CEC PAC dovrà essere limitato ai soli ambiti soggettivi e per gli scopi previsti dalla relativa disciplina, ambiti e scopi che non coincidono con quelli relativi al soggetto in capo a cui è posto l'adempimento in oggetto.

Ulteriori richiami normativi che connotano come illegittimo l'utilizzo da parte dell'impresa individuale della cd. "PEC al cittadino" al fine dell'adempimento in oggetto sono costituiti dalla disciplina rispettivamente recata:

- dall'art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), che stabilisce che "La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli ... 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ... e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali";
- dall'art. 7 del richiamato DPCM 6 maggio 2009, laddove questo coerentemente prescrive che "L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Infatti, atteso che:

- il comma 10 dell'art. 16 del citato DL n. 185 del 2008 prescrive che "La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente";
- l'art. 6-bis del CAD stabilisce tra l'altro che:
 1. .. è istituito ... il pubblico elenco denominato *Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.*
 2. *L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

3. *L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione*”,

la soluzione auspicata dagli utenti (utilizzo di un indirizzo cd. CEC-PAC per adempiere all'obbligo di cui all'art. 5, c. 2, del DL 179/2012) risulterebbe illegittima sotto due ulteriori profili poiché:


- gli indirizzi CEC-PAC, una volta inseriti nel registro delle imprese e, conseguentemente, nell'INI-PEC, sarebbero consultabili da parte di altri soggetti oltre quelli – le sole pubbliche amministrazioni - tassativamente individuati dalla legge quali uniche entità titolate a consultare l'elenco di indirizzi CEC-PAC, così violando il dettato di cui sia al citato art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 sia all'art. 7 DPCM cit;
- stante la consultabilità degli indirizzi CEC-PAC da parte di soggetti a ciò non titolati dalla norma, integrerebbe una fattispecie di diffusione non consentita ai sensi del d. lgs n. 196/2003, con applicazione delle sanzioni previste.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene che per adempiere all'obbligo di cui al riferito art. 5, c. 2, del DL 179/2012 non possa essere utilizzato l'indirizzo di PEC di cui al comma 5 dell'art. 16-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Il Direttore Generale
(in qualità di Commissario Straordinario)
Agostino Ragosa

Firmato digitalmente da

Agostino Ragosa





Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Direttore Generale (in qualità di Commissario Straordinario)

**Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e 'internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XXI – Registro delle Imprese**

Via Sallustiana, 53
00187 – Roma

c.a. Direttore Generale Gianfrancesco Vecchio

Presso: imp.mccvnt.div21@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: Adempimento previsto dall'art. 6 bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 (realizzazione dell'INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle Imprese e gli ordini o collegi professionali) – richiesta di parere in merito all'utilizzo della CEC-PAC, ovvero la cosiddetta "pec al cittadino", di cui al D.P.C.M. 6/5/2009.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 0154257 del 24 settembre 2013, di pari oggetto, con la quale codesta amministrazione ha richiesto alla scrivente Agenzia di conoscere se l'avviso di cui alla lettera prot. n. 5527 del 2 luglio 2013 di questa Agenzia medesima debba essere ritenuto valido o meno anche per quanto riguarda i professionisti che, attraverso il proprio Ordine o Collegio di appartenenza, sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicare all'INI-PEC il proprio indirizzo di posta certificata.

A tale proposito si conferma l'avviso di cui alla citata lettera prot. n. 5527 di AGID per la medesima motivazione ivi contenuta. Pertanto, il professionista, al fine del richiamato adempimento, non potrà utilizzare l'indirizzo di PEC di cui all'art. 16-bis del DL n. 185/2008 ed al DPCM 6 maggio 2009 poiché detto indirizzo è attribuibile alla sola categoria soggettiva "cittadino".

Agostino Ragosa

Firmato digitalmente da
